

(N. 2230)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

e dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(CARLI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1957

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici della energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, il consumo di energia elettrica in Italia ha registrato aumenti annui costanti, superiori a quelli verificatisi in numerosi altri Paesi, per le necessità della ricostruzione e di più rapidi recuperi nello sviluppo dell'industrializzazione italiana. Le statistiche hanno indotto a fissare tale progressivo aumento nella cosiddetta « legge del raddoppio decennale » (pari ad un aumento annuo di circa il 7 per cento). In base a tale legge, poichè in Italia i consumi del 1955 sono ammontati a 38 miliardi di Kwh, si dovrebbe prevedere un consumo di 76 miliardi di Kwh nel 1965 e di 152 miliardi di Kwh nel 1975. Stime prudenziali suggerite da considerazioni di varia natura fanno comunque ritenere che nel 1965 il consumo raggiungerà i 72 miliardi di Kwh e i 126 miliardi nel 1975.

Di fronte a così imponente fabbisogno, le possibilità di risponderci con le risorse nazionali non sono invero tranquillizzanti e se nel 1955 esse hanno coperto il 40 per cento di tale fabbisogno — percentuale che si manterrà circa allo stesso livello nel 1965 per il progressivo sfruttamento sino al massimo possibile delle risorse idriche — nel 1975 esse non potranno coprire che un 30 per cento scarso del fabbisogno stesso. Donde la necessità d'importare dall'estero, nel 1955 e nel 1965, il 60 per cento dei combustibili occorrenti, percentuale che salirà nel 1975 a circa il 70 per cento.

La produzione italiana di carbone, di lignite, di petrolio e di metano ha coperto nel 1955 circa il 13 per cento del consumo di energia; un altro 27 per cento è stato coperto dallo sfruttamento delle risorse idriche; come sopra detto, al restante 60 per cento si è fatto fronte con l'importazione dall'estero, per lo più di petrolio.

Nel 1955 l'Italia ha sfruttato il 61 per cento delle possibilità offertele dalle proprie risorse idriche; nel 1965 tale sfruttamento si avvicinerà al 90 per cento, per toccare il 99 per cento circa nel 1975. Praticamente, pertanto, lo sfruttamento di tali risorse — che verrà effettuato, tra l'altro, in condizioni di economicità sempre più sfavorevoli — toccherà il limite massimo entro il periodo in esame e su tali risorse l'Italia non potrà più fare affidamento per fronteggiare i propri bisogni.

La situazione italiana non può non preoccupare chiunque abbia a cuore lo sviluppo industriale del Paese: pressochè priva di combustibili solidi e vicina al limite del completo sfruttamento delle proprie risorse idriche, l'Italia non potrà — nel prossimo ventennio — che ricorrere alle importazioni dall'estero.

Ma un ricorso del genere presenta oneri e rischi, sia di carattere economico (disponibilità di valuta estera e necessità di forti investimenti interni per l'ampliamento dei porti, dei mezzi di trasporto, delle raffinerie, ecc. dovuti all'aumento sensibilissimo nel volume delle importazioni di combustibili), sia di carattere politico (interruzione delle forniture per cause del tutto indipendenti dalla volontà del Governo italiano, come è avvenuto, ad esempio, durante i recenti casi di Suez). Occorre pertanto trovare il modo di frenare l'aumento delle importazioni e una soluzione non sembra aversi che da un ricorso a fonti alternative di energia. Solo l'energia nucleare offre possibilità del genere, e lo scopo da realizzare dovrebbe essere quello di stabilizzare le importazioni di combustibile convenzionale a partire dal 1965 circa.

Una occasione favorevole ci è offerta in questo campo dal Trattato che istituisce l'Euratom, di cui è prossima l'entrata in vigore. Ma poichè l'imperativo del far presto è per l'industria italiana più pressante che per quelle di molti altri Paesi, il Governo ha inteso offrirle i mezzi per iniziare sin da ora l'attuazione pratica dei progetti di costruzione di centrali elettroneucleari, concludendo l'Accordo bilaterale con gli Stati Uniti che forma l'oggetto della presente Relazione.

Esso è il frutto di oltre un anno di trattative condotte dall'Ambasciata in Washington, sulla base delle direttive impartite dal Ministero degli Affari Esteri, assistito dai Dicasteri competenti e dagli Organi tecnici.

L'Accordo con l'Italia è il più ampio fra tutti quelli finora conclusi dal Governo degli Stati Uniti con altri Paesi del mondo libero, sia per la prevista durata di esso, sia per gli ingenti quantitativi di combustibile nucleare che vengono messi a nostra disposizione. Infatti, ogni altro accordo bilaterale sino ad oggi concluso dagli Stati Uniti ha una durata di 10

anni; quello stipulato con l'Italia avrà una durata di 20 anni.

Il quantitativo di uranio arricchito che potrà essere fornito all'industria italiana, pari a 7.000 chili, supera di gran lunga quello concesso sino ad oggi a qualsiasi altro Paese, anche altamente industrializzato.

La Francia e la Germania, che hanno firmato accordi bilaterali con gli Stati Uniti, contemporaneamente a quello firmato dall'Italia, hanno ottenuto ciascuna 2.500 chili di uranio arricchito.

Lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dello sfruttamento industriale dell'energia nucleare indica, a tutt'oggi, due possibili vie: quella basata su reattori che funzionano ad uranio naturale (U-238) e l'altra che utilizza nei reattori l'uranio arricchito dell'isotopo 235. Per i reattori di ricerca al contrario, è l'uranio arricchito il solo combustibile che, per il momento, può essere utilmente impiegato.

Attualmente, i massimi — se non addirittura gli unici — produttori di U-235 sono gli Stati Uniti, in quanto essi solo dispongono di vasti impianti di separazione isotopica, resi possibili dal bassissimo costo dell'energia elettrica, che i detti impianti assorbono in quantità assai elevata, nonché dal basso costo dei capitali e dall'alto livello scientifico e tecnologico raggiunto dagli Stati Uniti. Anche in Gran Bretagna ed in Russia esistono impianti per la separazione isotopica, ma la loro portata è, relativamente, modesta ed assorbita per intero dal mercato interno.

Solo gli Stati Uniti, infatti, erano stati in grado di mettere a disposizione delle industrie civili del mondo libero — nel febbraio 1956 — 20.000 chili di Uranio arricchito.

I primi Accordi bilaterali stipulati dagli Stati Uniti in attuazione del programma *Atoms for peace* e come conseguenza della messa a disposizione dell'uranio arricchito prevedevano tutti forniture di modesti quantitativi (non più di 6-12 chili) di U-235 destinati esclusivamente ad alimentare reattori di ricerca e sperimentali. Fra tali Accordi va annoverato quello firmato il 28 luglio 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti, col quale veniva autorizzata la vendita di un reattore sperimentale — il CP5, che sorgerà entro pochi mesi ad Ispra, in provincia di Varese — e l'affitto di 6 chili di U-235

necessari alla continua marcia del reattore stesso.

A partire dalla seconda metà del 1956, il Governo degli Stati Uniti, nell'intento di favorire lo sviluppo pacifico delle applicazioni dell'energia nucleare su piano industriale, ha dato inizio ad una serie di Accordi di più vasta portata, stipulati — nell'ordine — con la Danimarca, con l'Australia, con la Norvegia, con l'Olanda, con la Svizzera e con il Sud Africa, tutti prevedenti la vendita di 500 chili di U-235 destinati al funzionamento di reattori prototipo e di potenza. Nell'ottobre del 1956, al termine della Conferenza indetta presso l'O.N.U. per l'esame e l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) — il quale veniva firmato da 81 Paesi, fra cui l'Italia — il Presidente degli Stati Uniti metteva a disposizione della neocostituita Agenzia 5.000 dei 20.000 chili del programma *Atoms for peace*. Infine, il 3 luglio 1957 venivano contemporaneamente firmati gli Accordi bilaterali con l'Italia, con la Francia e con la Germania; il primo ventennale, gli altri due per una durata di 10 anni; il primo che prevede la vendita o l'affitto di 7.000 chili di U-235, gli altri due di 2.500 chili ciascuno dello stesso combustibile.

Sommando gli impegni di forniture assunti dagli Stati Uniti con gli Accordi bilaterali che abbiamo menzionati, si raggiunge un totale di 20.000 chili, pari all'intero quantitativo offerto al mondo libero sino al momento della firma dell'Accordo con l'Italia, cui vanno inoltre aggiunte le forniture di U-235 in base ai 29 altri Accordi bilaterali stipulati nel campo degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni nucleari.

Il quantitativo messo a disposizione dell'Italia dal Governo degli Stati Uniti ha dunque superato la terza parte dell'intero quantitativo sino allora offerto a tutti gli altri Paesi del mondo libero ed ha esaurito le disponibilità americane esistenti al momento della firma.

All'inizio delle trattative con il Governo statunitense l'Italia chiese il combustibile nucleare necessario per l'installazione di quattro centrali elettronucleari da parte di altrettante imprese italiane. Le disponibilità esistenti in quel momento non permisero a Washington che di concederci i citati 7.000 chili di U-235, suffi-

cienti per alimentare le due centrali elettro-nucleari i cui progetti fossero per primi giunti a maturazione.

Il combustibile che veniva in tal modo messo a disposizione dell'industria italiana avrebbe inoltre permessa l'installazione ed il funzionamento di 4 reattori sperimentali, di cui uno progettato dal Comitato nazionale ricerche nucleari, un secondo dalla Sezione sperimentale della Società S.O.R.I.N., un terzo dal Centro studi di fisica nucleare del Politecnico di Milano e un quarto dall'Università di Pisa.

Uno scambio di Note, firmato contemporaneamente all'Accordo, contiene inoltre il riconoscimento da parte del Governo americano del nostro fabbisogno nell'immediato futuro e, nel prendere atto del programma italiano per l'ulteriore sviluppo industriale dell'energia nucleare, dichiara essere il Governo degli Stati Uniti disposto a fornirci (ove non sia in grado di farlo l'Euratom, quando esso sarà in vigore) successivi quantitativi di uranio, necessari all'attuazione di tale programma, mediante un semplice emendamento dell'Accordo attuale. La Nota Verbale statunitense conclude, infatti, con le seguenti parole: « È inoltre inteso che se l'Agenzia di approvvigionamento che verrà creata in base al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Roma il 25 marzo 1957, non dovesse essere ancora in grado di fornire il combustibile necessario per i due progetti elencati nell'allegato alla Nota dell'Ambasciatore d'Italia nel momento in cui i suddetti progetti potranno essere attuati, il Governo degli Stati Uniti, dando piena considerazione alle necessità energetiche dell'Italia, sarà pronto ad entrare in trattative con il Governo italiano al fine di far fronte al fabbisogno di combustibile per i due ulteriori progetti di cui trattasi, a mezzo di un emendamento dell'Accordo ».

Questa assicurazione ha per l'Italia tanto più valore ed interesse in quanto il Presidente degli Stati Uniti ha, in questi giorni, messo a disposizione del mondo libero altri 30.000 chili di U-235, oltre ai citati 20.000 chili già tutti impegnati.

L'Accordo bilaterale permetterà dunque all'industria italiana di installare rapidamente due centrali elettronucleari per una potenza complessiva di 270.000 Kw, basate sul funzio-

namento di due reattori del tipo maggiormente noto e sperimentato sino ad ora dall'industria americana, i quali consumeranno uranio naturale arricchito in U-235 nella percentuale di circa il 3 per cento; in altre parole, gli Stati Uniti forniranno all'Italia, durante i 20 anni previsti dall'Accordo, un totale di 230-250 tonnellate di Uranio naturale che conterrà un 3 per cento circa (pari ai ripetuti 7.000 chili) di Uranio 235, più quantitativi minori, ma con percentuali dal 20 per cento al 90 per cento di arricchimento in U-235, per i 4 reattori di ricerca.

Tali forniture permetteranno di acquistare preziose esperienze in un campo totalmente nuovo per l'industria italiana. I contatti che, in tale campo, si stringeranno sempre di più fra imprese e fra tecnici italiani e statunitensi, avranno lo scopo di mettere anche le nostre industrie meccaniche e chimiche in condizioni di dedicarsi alla costruzione di reattori nucleari o di parti di essi. È un nuovo campo e una fase nuova nella produzione industriale di apparecchiature per la produzione dell'energia elettrica sotto questa forma che si apre: è quindi opportuno offrire all'industria italiana, già forte produttrice ed esportatrice di apparecchiature per la produzione di energia con sistemi convenzionali, la possibilità di continuare, in questo nuovo campo, le sue tradizioni. A tale scopo non bastano, evidentemente, gli studi e le ricerche compiuti su reattori sperimentali; occorre al contrario accumulare esperienze dirette sul comportamento e la tecnologia dei reattori di potenza e dei relativi combustibili e materiali.

Come è noto, il sistema di produzione di energia elettronucleare basato sull'impiego dell'uranio arricchito non è il solo che permetta di sfruttare la nuova ed immensa potenza che si cela nell'atomo. Allo studio attualmente raggiunto dagli studi e dalle esperienze nel campo nucleare non è infatti dato ancora di prevedere su quale dei due sistemi si orienterà prevalentemente l'industria nucleare. La nostra economia non può quindi al momento attuale vincolarsi ad una scelta predeterminata, ma deve prendere in considerazione tutte le possibilità offerte ed effettuare ricerche, studi ed esperienze sulla più larga base possibile. Avendo di mira tale ampia visuale il Governo

italiano ha, alcune settimane fa, iniziato trattative anche con il Governo britannico, in vista della stipulazione di un accordo bilaterale che permetta la produzione di energia mediante il sistema basato sull'impiego dell'uranio naturale. In tale modo, tutte le possibilità che ci sono offerte dai nostri alleati potranno venire da noi pienamente sfruttate.

Va, infine, detto che l'Accordo con gli Stati Uniti non influirà menomamente sul programma di collaborazione con altre Nazioni ed Organizzazioni internazionali perseguito dal nostro Paese: l'Italia ha firmato il Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) e allorchè l'Agenzia di approvvigionamento prevista da tale Trattato avrà cominciato a funzionare, sarà da essa e tramite di essa che riceveremo l'uranio necessario alle nostre industrie; l'Italia continuerà a cooperare con l'O.E.C.E. in tutte le iniziative che questa prenderà nel campo dell'energia nucleare; l'Italia ha firmato lo Statuto dell'Agenzia internazionale; l'Italia, infine, può stipulare — se i suoi interessi lo richiederanno — nuovi accordi bilaterali, tramite l'Euratom, con altri Paesi. Se il primo di tali Accordi è stato ora firmato con gli Stati Uniti è perchè questi — più o meglio di ogni altro — erano in grado di offrirci, in questo momento, quanto abbisognava alla nostra economia industriale.

Passando ad analizzare i singoli articoli dell'Accordo bilaterale in questione si rileva che l'Articolo I fissa la durata del presente Accordo in venti anni e dichiara che esso assorbe l'Accordo precedente per reattori sperimentali firmato il 28 luglio 1955.

All'Articolo II il Governo degli Stati Uniti prende atto dell'avvenuta firma del Trattato di Euratom e si dichiara disposto a fare in modo che la Comunità europea per l'energia atomica subentri nei diritti e negli obblighi già attribuiti alla Repubblica italiana ai sensi del presente Accordo, sempre che, a giudizio del Governo degli Stati Uniti d'America, la Comunità europea per l'energia atomica sia in condizioni di realizzare con efficienza e sicurezza gli obiettivi indicati nel presente Accordo.

L'Articolo III esclude la comunicazione fra le Parti contraenti di dati ed informazioni riservate. Tale esclusione — analoga a quella contenuta in altri Accordi del genere — ha per-

so gran parte della sua portata dacchè, nel dicembre 1956, circa due terzi dei dati riservati sono stati « liberalizzati » e portati a conoscenza dei tecnici del mondo libero; il numero relativamente modesto di dati tuttora riservati concerne esclusivamente il campo degli impieghi militari dell'energia nucleare.

Va rilevato, per concludere il commento a questo articolo, che esso è fondato sul principio dell'assistenza reciproca nel campo delle applicazioni dell'energia nucleare; principio che, quanto meno in un primo momento, avrà attuazione unilaterale, giacchè solo gli Stati Uniti saranno in grado di fornire i combustibili, le attrezzature e le informazioni previste dall'Accordo. In un secondo tempo, gli scienziati e gli industriali italiani saranno in grado di offrire a loro volta la propria collaborazione, grazie all'esperienza che anche essi avranno potuto acquistare nel campo atomico.

Le forme di tale reciproca assistenza sono precisate negli articoli dal III al IX inclusi e saranno orientati — nel campo del funzionamento e dell'impiego dei reattori di ricerca, prototipo e di potenza — su tre direzioni diverse; lo scambio di informazioni non riservate; la cessione di attrezzature ed impianti; la vendita o l'affitto dei combustibili nucleari.

Risulta chiaramente dal testo dell'Accordo come questi non rappresenti che una « cornice » delimitante il campo nel quale una Parte contraente può fare ricorso ai servizi dell'altra, ma senza essere a ciò obbligata. La concreta portata dell'Accordo dipenderà dalle particolari stipulazioni che, caso per caso, verranno decise di comune intesa tra le Parti. L'Accordo non fa alcun obbligo all'Italia di accettare le prestazioni in esso previste; il Governo italiano è del tutto libero di determinare sino a qual punto intenderà valersi delle possibilità offertegli dall'Accordo stesso.

L'Articolo IV elenca le informazioni non riservate soggette a scambio tra le Parti nel campo dello sviluppo ed impiego dei vari tipi di reattori; nel campo — socialmente importantissimo — della protezione sanitaria connessa a tale impiego; nonchè nel campo delle applicazioni atomiche alla fisica, biologia, medicina, agricoltura e industria. Poichè gli Stati Uniti sono assai più progrediti dell'Italia in dette materie è evidente come non saremo in grado, per il momento, che di ricevere infor-

mazioni. Da esse i nostri tecnici e le nostre industrie sapranno di certo trarre ogni vantaggio e l'Italia avrà — tra l'altro — realizzato un notevole risparmio di tempo e di mezzi rispetto a quanto avremmo potuto ottenere da noi soli con le nostre risorse; ci sarà dato, in altre parole, di passare immediatamente alle pratiche realizzazioni sulla base dei risultati acquisiti negli Stati Uniti durante le ricerche e gli studi da questi compiuti nell'ultimo decennio. Tale scambio di informazioni avverrà mediante diffusione di rapporti e relazioni, mediante conferenze e corsi di addestramento, mediante visite e sopralluoghi ad impianti di ricerca e industriali e partecipazione dei tecnici ai lavori che in essi si compiono.

L'Articolo V fissa il principio — comune a tutti gli Accordi del genere — della non responsabilità della Parte che fornisce le informazioni, i materiali, le attrezzature e gli impianti, per quanto riguarda l'impiego di essi a cura dell'altra Parte.

In base all'Articolo VI è previsto lo scambio di materie fissili speciali destinate a studi, esperienze e ricerche. I quantitativi previsti sono ritenuti sufficienti allo scopo di intensificare lo studio delle proprietà di tali materie, quali il loro comportamento, le quantità di neutroni emessi, l'accertamento delle rispettive radiazioni, ecc. In modo particolare, saranno utili agli studi dei chimici nucleari i quantitativi di plutonio e di U-233, che sono sottoprodotti ottenibili nei reattori cosiddetti « autorigeneratori » (*breeder*), il cui impiego e studio non sono per il momento previsti in Italia. L'Italia potrà — in base a questo articolo, paragrafo B — inviare propri tecnici negli Stati Uniti a studiarvi sugli impianti di ricerca e di prove di materiali.

L'Articolo VII autorizza persone ed organizzazioni private delle due Parti ad entrare in trattative dirette allo scopo di ottenere la cessione di materiali, attrezzature ed impianti e lo scambio di informazioni non riservate, nel rispetto delle disposizioni vigenti al riguardo in ciascuno dei due Paesi.

L'Articolo VIII fissa in 7.000 chili la quantità massima di uranio arricchito che gli Stati Uniti si dichiarano disposti a vendere od affittare al Governo italiano, durante i venti anni

di durata dell'Accordo, per il funzionamento dei due reattori di potenza e dei 4 reattori di ricerca previsti dall'Accordo stesso. Più sopra sono state fornite indicazioni precise circa il numero e il tipo di tali reattori ed è stato illustrato il contenuto dello Scambio di Note intervenuto per garantire all'Italia ulteriori forniture di combustibile per quegli altri reattori i cui progetti venissero a maturare. Merita rilevare a questo punto l'innovazione estremamente interessante introdotta per la prima volta negli Accordi per reattori di potenza e consistente nel prevedere sia la *vendita* che l'*affitto* dell'uranio arricchito. Per ambedue i casi l'uranio arricchito sarà venduto o affittato al Governo della Repubblica Italiana.

Le consegne delle 230-250 tonnellate di uranio (contenenti i 7.000 chili di U-235) si effettueranno in relazione ai nostri effettivi bisogni: da una parte, dunque, il Governo degli Stati Uniti non ci venderà più uranio di quanto non ce ne occorra in un determinato momento e, dall'altra parte, il Governo italiano non sarà obbligato ad acquistare materie fissili che non occorrono. Le vendite verranno effettuate a prezzi uguali a quelli che gli Stati Uniti faranno a tutti gli acquirenti dei diversi Paesi, nel che consiste una certa garanzia di stabilità. Il prezzo dell'Uranio arricchito al 3 per cento (percentuale media richiesta dal tipo di reattori di potenza prescelto) si aggira attualmente sui 12 dollari per grammo di U-235 contenuto. I combustibili nucleari ritirati dall'Italia negli Stati Uniti saranno consegnati alle imprese nazionali che avranno installato le centrali, ma il Governo italiano (e l'Euratom, allorchè sarà entrato in vigore il relativo Trattato) ne conserverà la proprietà, date le inderogabili esigenze che il controllo di sicurezza — inteso ad evitare che i sottoprodotti della fissione (plutonio) vengano stornati verso impieghi militari — possa essere esercitato nei confronti di Enti giuridicamente responsabili sul piano dei rapporti internazionali. La rigenerazione dei combustibili già irradiati non potrà essere effettuata che negli impianti della Commissione atomica americana o in quelli che con essa potranno essere concordati (quale potrebbe, ad esempio, essere quello di cui è prevista la costruzione, sotto forma di Impresa comune, dall'O.E.C.E.). Il

Governo degli Stati Uniti si riserva un diritto di prima opzione su tutti i materiali fissili speciali (plutonio) prodotti dai reattori azionati da combustibili da esso forniti, che il Governo italiano non intenda esso stesso utilizzare. Ove il diritto di prima opzione non venga esercitato, tali materiali fissili speciali non potranno esser ceduti a terzi Stati od Organizzazioni internazionali che con l'autorizzazione del Governo degli Stati Uniti. Infine, l'ultimo paragrafo del presente articolo mira ad esonerare il Governo degli Stati Uniti da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, derivante dall'incauto impiego o maneggio da parte degli utilizzatori italiani dei combustibili nucleari da esso forniti.

Secondo l'Articolo IX accordi speciali potranno essere conclusi per l'affitto, la vendita o l'acquisto di materiali — eccettuate le materie fissili speciali — in quantità eccedenti i bisogni della ricerca, qualora tali materiali non siano ottenibili commercialmente.

L'Articolo X concerne le misure e i relativi controlli con i quali il Governo degli Stati Uniti si garantisce dell'impiego pacifico delle attrezzature e dei combustibili da esso forniti. In particolare, il detto Governo avrà:

A) il diritto di revisionare i progetti di reattore o di altri impianti nucleari alimentati con combustibile fornito dalla Commissione onde accertarne la destinazione a scopi pacifici e constatare se sono state previste le necessarie misure di protezione;

B) il diritto di chiedere, per facilitare i controlli, la presentazione di registri, inventari, rendiconti e rapporti relativi all'impiego dei combustibili da esso forniti;

C) il diritto di chiedere l'applicazione di tutte le occorrenti misure di sicurezza;

D) il diritto di indicare i depositi ove dovranno essere immagazzinate le materie fissili da esso fornite;

E) il diritto di designare — previa consultazione con il Governo italiano — le persone che — accompagnate, se richieste dall'una o l'altra Parte, da persone designate dal Governo italiano — saranno incaricate di effettuare ispezioni in Italia allo scopo di accertare la destinazione e l'impiego dei combustibili nu-

cleari forniti dagli Stati Uniti e il rispetto da parte italiana delle disposizioni dell'Accordo, nonché procedere a quelle verifiche « indipendenti » ritenute necessarie (il termine « indipendenti » va inteso nei confronti delle altre verifiche e controlli già previsti da altri articoli del presente Accordo);

F) il diritto di sospendere o di denunciare l'Accordo e di chiedere la restituzione di tutti i combustibili e le attrezzature forniti in caso di mancata osservanza da parte dell'Italia delle disposizioni degli articoli X e XI o di mancata adozione di misure adeguate entro un ragionevole periodo di tempo;

G) il diritto di concertarsi col Governo italiano sulle questioni di sicurezza e di protezione sanitaria;

H) il diritto di chiedere che l'Italia adotti le misure necessarie all'applicazione del presente articolo.

L'articolo X ha indubbiamente una importanza del tutto particolare, in quanto inteso ad assicurare l'impiego pacifico dei materiali e delle attrezzature forniti. L'energia nucleare è una nuova potente forza posta al servizio degli uomini. Ma essa cela in sé dei gravi pericoli; la sua potenza può essere distruttiva — anche al di là delle frontiere dello Stato che la impiega — benchè impiegata a scopi pacifici. Occorre premunirsi contro questi pericoli mediante un severissimo controllo di sicurezza.

Da quando lo sfruttamento dell'energia nucleare a fini pacifici ha avuto inizio di pratica attuazione, è invalso il principio che il controllo di sicurezza fosse più efficiente e, soprattutto, atto a rassicurare il mondo intero, se esso fosse stato posto su basi internazionali. Sotto questo aspetto Euratom, l'Agenzia atomica internazionale e i progetti allo studio all'O.E.C.E. ne sono l'espressione. Tutti gli accordi di collaborazione stretti dagli Stati Uniti mantengono disposizioni analoghe a quelle contenute nell'Accordo italiano; anche i Paesi tradizionalmente neutrali, quali la Svizzera e Svezia le hanno accettate.

L'articolo XII dello Statuto della costituenda Agenzia internazionale per l'energia atomica, firmato anche dall'Italia, contiene di-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sposizioni del tutto simili a quelle dell'articolo in esame.

Per quanto riguarda il Trattato Euratom, i capitoli III e VII contengono disposizioni severe e minuziose per garantire nei 6 Paesi membri l'osservanza delle norme di protezione sanitaria ed il controllo di sicurezza (articoli 79, 80, 81 e 85).

Le misure di controllo da esso disciplinate rappresentano l'esercizio di un insieme di diritti, temporaneo, suscettibile di essere trasferito ad una Organizzazione internazionale quale l'Euratom o l'A.I.E.A., come è espressamente previsto dagli articoli II e XII del presente Accordo.

Con altra Nota Verbale in data 11 luglio 1957 il Governo americano assume inoltre l'impegno formale « che le informazioni ottenute dal personale incaricato dal Governo degli Stati Uniti di effettuare le ispezioni in parola, saranno utilizzate soltanto allo scopo di stabilire che i materiali e le attrezzature di cui trattasi vengano impiegati a scopi pacifici e che tali informazioni saranno mantenute nel cerchio ristretto del personale autorizzato dal Governo degli Stati Uniti. Il Governo degli Stati Uniti si impegna, infine, a non divulgare tali informazioni a nessuna persona non autorizzata ».

Nel quadro dei principi suaccennati all'Articolo XI, si dispone che il Governo italiano sia obbligato a non utilizzare a scopi militari le attrezzature e i combustibili cedutigli dal Governo statunitense, e a non trasferire a terzi Stati od Organizzazioni internazionali le forniture di cui trattasi, se non previo consenso del Governo degli Stati Uniti.

L'Articolo XII, affermato che le due Parti contraenti hanno un comune interesse a che

sia costituita al più presto l'Agenza internazionale per l'energia atomica, prevede che appositi negoziati saranno condotti al fine di affidare ad essa l'amministrazione delle condizioni, dei controlli e delle ispezioni previsti dal presente Accordo; ove l'intesa al riguardo non dovesse realizzarsi, l'Accordo potrà essere denunciato e l'Italia sarà tenuta a restituire i combustibili nucleari ricevuti dagli Stati Uniti.

Infine, l'Articolo XIII dà la definizione dei termini tecnici usati nei vari articoli dell'Accordo.

Onorevoli Colleghi, l'Accordo di collaborazione atomica fra l'Italia e gli Stati Uniti, firmato a Washington il 3 luglio 1957, analizzato nelle pagine precedenti, è stato vivamente auspicato dagli ambienti industriali e scientifici del nostro Paese che si interessano allo sviluppo degli impieghi pacifici dell'energia nucleare. Il Governo italiano si augura che tali ambienti vengano al più presto possibile in possesso delle informazioni, delle attrezzature e dei combustibili nucleari di cui hanno bisogno per recuperare il prezioso tempo perduto e per avviare concrete realizzazioni nel campo industriale e in quello tecnico e scientifico.

L'Accordo che il Governo italiano sottomette alla ratifica del Parlamento riveste grande importanza ed offre notevoli vantaggi alla nostra economia: esso permetterà di avviare nella direzione più favorevole, che man mano il progresso della tecnica indicherà, la soluzione dei problemi posti all'Italia dalla necessità di affrontare il previsto deficit delle fonti di energia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica concluso in Wa-

shington il 3 luglio 1957, con Note connesse del 3-11 luglio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità ai disposto dell'articolo I, paragrafo B, dell'Accordo stesso.

ALLEGATO.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI
UNITI D'AMERICA SUGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA
ATOMICA

Premesso che in data 28 luglio 1955 il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA hanno firmato un Accordo di Collaborazione sugli Usi Pacifici dell'Energia Atomica; e

Poichè secondo quanto indicato in tale Accordo, le Parti sperano e si attendono che l'Accordo di Collaborazione iniziale possa venire esteso a campi più vasti comprendenti anche la progettazione, la costruzione e l'esercizio di reattori per la produzione di energia; e

Premesso che il Governo della Repubblica Italiana ha comunicato al Governo degli Stati Uniti d'America il proprio desiderio di attuare un programma di ricerche e sviluppo per l'uso dell'energia atomica a fini pacifici e umanitari compresa la progettazione, la costruzione e l'esercizio di reattori per la produzione di energia; e

Premesso che il Governo degli Stati Uniti d'America desidera collaborare con il Governo della Repubblica Italiana in questo programma, come indicato più oltre; e

Visto che le Parti desiderano sostituire l'Accordo di Collaborazione firmato il 28 luglio 1955, con il presente Accordo che definisce i nuovi campi di collaborazione;

Le Parti convengono quanto segue:

Articolo I

A) L'Accordo di Collaborazione firmato il 28 luglio 1955 non sarà più valido in alcuna sua parte a partire dal giorno in cui il presente Accordo entrerà in vigore.

B) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui ciascuno dei Governi contraenti riceverà dall'altro Governo una comunicazione scritta attestante che detto Governo ha adempiuto a tutte le formalità e pratiche richieste dalla sua Costituzione e dai suoi regolamenti interni, per la entrata in vigore dell'Accordo stesso che avrà validità per un periodo di venti (20) anni.

Articolo II

Si riconosce che, ai sensi dell'articolo 106 del Trattato Costitutivo della Comunità Europea per l'Energia Atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957 dal Governo della Repubblica Italiana, i Paesi

membri della Comunità, all'entrata in vigore del Trattato stesso, dovranno rivedere gli accordi già conclusi con terzi paesi, relativamente al campo dell'energia atomica. Se pertanto il Trattato entrerà in vigore e se un accordo di collaborazione verrà concluso tra la Comunità Europea per l'Energia Atomica e il Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo degli Stati Uniti d'America è disposto a fare in modo che la Comunità Europea per l'Energia Atomica subentri nei diritti e negli obblighi già attribuiti alla Repubblica Italiana ai sensi del presente Accordo, sempre che, a giudizio del Governo degli Stati Uniti d'America, la Comunità Europea per l'Energia Atomica sia in condizioni di realizzare con efficienza e sicurezza gli obiettivi indicati nel presente Accordo.

Articolo III

A) Ai sensi del presente Accordo non si darà luogo alla comunicazione di Dati Riservati, non si trasferiranno materiali o attrezzature e congegni, nè si presteranno servizi, qualora il trasferimento di tali materiali o attrezzature e congegni o la prestazione di tali servizi presupponga la comunicazione di Dati Riservati.

B) Entro i limiti fissati dal presente Accordo e tenuto conto delle effettive disponibilità di personale e di materiale, nonchè delle leggi, dei regolamenti e delle procedure per la emissione di licenze vigenti in ciascun Paese, le Parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza per la realizzazione di obiettivi, relativi agli usi pacifici dell'energia atomica.

C) Il presente Accordo non richiederà lo scambio di informazioni che le Parti non abbiano facoltà di comunicare sia perchè tali informazioni appartengono a privati, sia perchè esse sono ricevute da un altro Governo.

Articolo IV

Entro i limiti indicati nell'articolo III, le Parti si scambieranno informazioni a carattere non riservato per quanto riguarda l'applicazione dell'energia atomica ad usi pacifici, comprese anche le fasi di ricerca e di sviluppo relative a tali usi, nonchè i problemi di sanità e sicurezza collegati con i medesimi, con riguardo anche ai campi specifici sottoindicati:

a) Sviluppo, progettazione, costruzione, esercizio ed impiego di reattori di ricerca, di reattori sperimentali, di prototipi di reattori di potenza e di reattori di potenza;

b) Problemi di sanità e sicurezza derivanti dal funzionamento e dall'uso di reattori di ricerca, sperimentali, prototipi di potenza e di potenza;

c) Uso di isotopi radioattivi e radiazione per ricerche nei settori della fisica e della biologia, terapia medica, agricoltura e industria.

Articolo V

L'applicazione o l'uso di qualsiasi informazione (includenti disegni e specifiche) e di qualsiasi materiale, attrezzatura, e congegno scambiati o

trasferiti tra le Parti ai sensi del presente Accordo avverrà sotto la responsabilità della Parte ricevente, l'altra Parte non garantendo nè l'accuratezza o completezza delle informazioni in questione, nè l'adattabilità di tali informazioni, materiali, attrezzature, e congegni a determinati usi o applicazioni.

Articolo VI

A) MATERIALI DI RICERCA

I materiali che interessano specifici progetti di ricerca relativi agli usi pacifici dell'energia atomica, compresi i materiali-fonte, i materiali nucleari speciali, i sottoprodotti, gli altri radio-isotopi e gli isotopi stabili, verranno scambiati, come previsto dall'articolo IV e nei limiti fissati nell'articolo III, per scopi di ricerca, in quantitativi, a condizioni e in termini da convenirsi, sempre che i materiali stessi non siano ottenibili commercialmente. In nessun caso, comunque, il quantitativo di materiali nucleari speciali soggetti a giurisdizione di una delle Parti per effetto di trasferimento ai sensi di questo articolo, potrà in un qualsiasi dato momento superare 100 grammi di U-235 contenuto nell'uranio, 10 grammi di plutonio, e 10 grammi di U-233.

B) IMPIANTI DI RICERCA

Entro i limiti fissati nell'articolo III, in base alle condizioni e termini che verranno concordati e nella misura da stabilirsi, gli impianti di ricerca specializzati e gli impianti per prove di materiali da reattore appartenenti ad una delle Parti, dovranno essere resi accessibili anche all'altra Parte entro i limiti che necessariamente, impongono lo spazio, gli impianti, e il personale disponibile, quando tali impianti non siano commercialmente disponibili.

Articolo VII

Come specificato in questo articolo, si prevede che persone e organizzazioni private tanto nella Repubblica Italiana quanto negli Stati Uniti d'America potranno condurre trattative dirette con persone e organizzazioni private dell'altro Paese. Di conseguenza, in relazione agli argomenti su cui è convenuto uno scambio di informazioni, come previsto nell'articolo IV, le persone che si trovano sotto la giurisdizione sia del Governo della Repubblica Italiana, sia del Governo degli Stati Uniti d'America saranno autorizzate ad accordarsi per il trasferimento e l'esportazione di materiali, includenti attrezzature e congegni, e per la prestazione di servizi all'altro Governo o a persone sotto la sua giurisdizione, che siano autorizzate dall'altro Governo a ricevere e possedere il materiale in questione e a utilizzare i servizi in parola, tenuto conto:

a) Delle limitazioni stabilite nell'articolo III;

b) Delle leggi, dei regolamenti e delle procedure che disciplinano l'emissione di licenze da parte del Governo della Repubblica Italiana e del Governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo VIII

A) Conformemente a quanto sarà concordato e salvo quanto stabilito in contrario nel Paragrafo C di questo articolo, la Commissione venderà o cederà in affitto al Governo della Repubblica Italiana uranio arricchito sino al venti per cento (20 %) nell'isotopo U-235, in quantitativi che verranno fissati tenuto conto dei termini, delle condizioni e delle previste date di consegna indicati nei contratti per la alimentazione di determinati reattori di ricerca, sperimentali, prototipi di potenza e di potenza che il Governo della Repubblica Italiana, di intesa con la Commissione, deciderà di costruire in proprio o di autorizzare organizzazioni private a costruire nel territorio della Repubblica Italiana e a seconda di quanto risulterà necessario per gli esperimenti collegati e queste costruzioni; purchè, tuttavia, il quantitativo netto di qualsiasi tipo di uranio venduto o ceduto in affitto in base a questo articolo durante il periodo di validità del presente Accordo non sia superiore a settemila (7.000) chilogrammi di U-235 contenuto nell'uranio. Questo quantitativo netto verrà computato detraendo dal quantitativo lordo di U-235 contenuto nell'uranio venduto o ceduto in affitto al Governo della Repubblica Italiana durante il periodo di validità del presente Accordo, il quantitativo di U-235 contenuto nell'uranio recuperabile o rivenduto o in qualsiasi modo restituito al Governo degli Stati Uniti d'America nel periodo di validità del presente Accordo o trasferito a qualsiasi altro paese o organizzazione internazionale con l'approvazione del Governo degli Stati Uniti d'America.

B) Entro i limiti stabiliti nel paragrafo A di questo articolo, il quantitativo di uranio arricchito nell'isotopo U-235 trasferito dalla Commissione ai sensi del presente articolo e tenuto in custodia dal Governo della Repubblica Italiana non potrà in alcun momento superare il quantitativo di materiale necessario per la piena carica di ciascun determinato progetto di reattore che il Governo della Repubblica Italiana o persone poste sotto la sua giurisdizione decidano di costruire e alimentare con combustibile fornito dagli Stati Uniti d'America, come qui previsto, più gli eventuali quantitativi addizionali che, secondo l'opinione della Commissione, siano necessari ad assicurare il funzionamento efficiente e continuo del reattore o dei reattori in parola mentre gli elementi combustibili sostituiti subiscono il raffreddamento radioattivo o, entro i limiti fissati nel paragrafo E, sono in corso di rigenerazione nel territorio della Repubblica Italiana, intendendo la Commissione di assicurare al massimo grado l'utilizzo del materiale così trasferito.

C) La Commissione potrà, a richiesta e a propria discrezione, mettere a disposizione parte del materiale nucleare speciale sopra citato sotto forma di materiale arricchito sino al novanta per cento (90 %) per l'uso in un reattore per prove di materiali, capace di funzionare con una carica non eccedente sei (6) chilogrammi di U-235 contenuto nell'uranio.

D) Resta inteso e convenuto che pur potendo il Governo della Repubblica Italiana distribuire uranio arricchito nell'isotopo U-235 a utenti autorizzati nel territorio della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica Italiana rimarrà legalmente proprietario di ogni quantitativo di uranio arricchito nell'isotopo U-235 acquistato dalla Commissione, per lo

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

meno sino a quando gli utenti privati negli Stati Uniti d'America non siano autorizzati a possedere legalmente uranio arricchito nell'isotopo U-235 nel territorio degli Stati Uniti d'America.

E) Resta convenuto che nel caso si debba far luogo a rigenerazione di materiale-fonte o di materiale nucleare speciale ricevuto dagli Stati Uniti d'America, tale rigenerazione dovrà essere effettuata a discrezione della Commissione e in impianti della Commissione stessa o in altri impianti accettabili alla Commissione, secondo condizioni da stabilirsi in seguito e resta altresì inteso che, salvo accordi in contrario, la forma e il contenuto di qualunque elemento combustibile irradiato non dovrà subire modifiche dopo la rimozione dell'elemento dal reattore e prima della consegna alla Commissione o agli impianti accettabili alla Commissione per la rigenerazione.

F) Nei riguardi di ogni materiale nucleare speciale, non di proprietà degli Stati Uniti d'America prodotto in reattori alimentati da materiali forniti dagli Stati Uniti d'America e in eccesso ai fabbisogni della Repubblica Italiana per il suo programma di usi pacifici dell'energia atomica, il Governo degli Stati Uniti d'America avrà il diritto che gli viene qui riconosciuto :

a) di prima opzione per l'acquisto di detto materiale ai prezzi correnti negli Stati Uniti d'America per materiale nucleare speciale prodotto in reattori alimentati in base ad un accordo di collaborazione con il Governo degli Stati Uniti d'America, e

b) di approvare il trasferimento di detto materiale a qualunque altro paese o organizzazione internazionale, qualora l'opzione di acquisto non venga esercitata.

G) Ogni materiale nucleare speciale, prodotto in qualsiasi parte del combustibile ricevuto in affitto, come qui in appresso, quale risultato di processi di irradiazione, sarà portato a credito del Governo della Repubblica Italiana e, dopo essere stato rigenerato secondo quanto previsto nel paragrafo *E)* del presente articolo, dovrà essere restituito al Governo della Repubblica Italiana. A partire da tale momento i diritti di proprietà su tale materiale saranno trasferiti a detto Governo, a meno che il Governo degli Stati Uniti d'America non eserciti l'opzione, che gli viene qui concessa, di trattenere, con opportuno accreditamento a favore del Governo della Repubblica Italiana, qualsiasi parte di tale materiale nucleare speciale che sia in eccesso ai fabbisogni di tale materiale da parte del Governo della Repubblica Italiana per il suo programma di usi pacifici dell'energia atomica.

H) Alcuni materiali atomici che, in relazione al presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana potrà richiedere alla Commissione sono pericolosi alle persone e alle cose a meno che non siano debitamente maneggiati e impiegati. Dopo la consegna di tali materiali al Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica Italiana resterà completamente responsabile — per quanto concerne il Governo degli Stati Uniti d'America — del sicuro maneggio ed utilizzo dei materiali stessi. Nei riguardi di materiali nucleari speciali o elementi combustibili che la

Commissione — in forza del presente Accordo — potrà cedere in affitto al Governo della Repubblica Italiana o a privati cittadini o private organizzazioni sotto la giurisdizione del Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica Italiana dovrà rendere il Governo degli Stati Uniti d'America indenne da qualsiasi responsabilità e danno (inclusi danni a terze persone) causati dalla produzione o fabbricazione, dalla proprietà, dall'affitto e dal possesso e dall'impiego di tali materiali nucleari speciali o elementi combustibili dopo la consegna degli stessi da parte della Commissione al Governo della Repubblica Italiana o a qualsiasi privato cittadino o privata organizzazione autorizzati, che si trovino sotto la sua giurisdizione.

Articolo IX

Secondo le necessità e secondo gli accordi che potranno essere raggiunti in relazione allo scambio di informazioni, come previsto nell'articolo IV e con le limitazioni di cui all'articolo III, e secondo i termini e le condizioni che potranno essere stabiliti di comune accordo, specifici accordi potranno, di volta in volta, essere conclusi tra le Parti per l'affitto, o la vendita e l'acquisto di materiali, ad eccezione di materiale nucleare speciale, in quantità maggiori di quelle occorrenti per ricerche, quando i materiali stessi non siano disponibili commercialmente.

Articolo X

A) Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America riaffermano il loro comune interesse a che qualunque materiale, attrezzatura, o congegno messo a disposizione del Governo della Repubblica Italiana in conformità del presente Accordo venga destinato esclusivamente a scopi civili.

B) Eccetto nella misura in cui le salvaguardie previste dal presente Accordo siano sostituite — secondo accordo tra le Parti come previsto dall'articolo XII — da salvaguardie adottate dalla proposta agenzia internazionale per l'energia atomica, il Governo degli Stati Uniti d'America — nonostante qualunque altra disposizione del presente Accordo — avrà i seguenti diritti:

1. Allo scopo di assicurare la progettazione e l'operazione per scopi civili e di permettere l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza, il diritto di revisionare il progetto:

(i) di qualsiasi reattore e

(ii) di qualsiasi altra attrezzatura o congegno il cui progetto sia giudicato dalla Commissione come elemento importante per l'effettiva applicazione delle salvaguardie,

che siano da mettere a disposizione del Governo della Repubblica Italiana o di persone sotto la sua giurisdizione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o di persone sotto la sua giurisdizione o che debbano usare, fabbricare o manipolare uno dei seguenti materiali così messi a disposizione: materiale-fonte, materiale nucleare speciale, materiale per moderatori, o altro materiale specificato dalla Commissione,

2. Nei riguardi di qualunque materiale-fonte o materiale nucleare speciale messo a disposizione del Governo della Repubblica Italiana o di persone sotto la sua giurisdizione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o di persone sotto la sua giurisdizione e nei riguardi di qualunque materiale-fonte o materiale nucleare speciale utilizzato, recuperato, o prodotto come risultato dell'uso di uno dei seguenti materiali, attrezzature o congegno così resi disponibili:

(i) materiale-fonte, materiale nucleare speciale, materiale moderatore o altro materiale specificato dalla Commissione,

(ii) reattori,

(iii) qualunque altra attrezzatura o congegno specificati dalla Commissione quale oggetto da essere messo a disposizione, a condizione che le disposizioni del presente subparagrapho B-2 siano applicabili, il diritto (a) di richiedere la tenuta e la presentazione di registri di gestione e di richiedere e ricevere relazioni allo scopo di fornire assistenza sul conteggio dei materiali; e (b) di richiedere che qualunque di tali materiali tenuto in custodia dal Governo della Repubblica Italiana o da persone sotto la sua giurisdizione sia oggetto di tutte le salvaguardie previste dal presente articolo e delle garanzie stabilite nell'articolo XI.

3. Il diritto di richiedere il deposito in adatti magazzini designati dalla Commissione di qualunque materiale nucleare speciale di cui al subparagrapho B-2 del presente articolo, che non venga per il momento usato per scopi civili nel territorio della Repubblica Italiana e che non sia acquistato o trattenuto dal Governo degli Stati Uniti d'America in conformità dell'articolo VIII del presente Accordo, trasferito ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo F (b) del presente Accordo o altrimenti trasferito a seguito di un accomodamento reciprocamente accettabile alle Parti.

4. Il diritto di designare, dopo consultazioni con il Governo della Repubblica Italiana, il personale che, accompagnato — qualora una delle Parti lo richieda — da personale designato dal Governo della Repubblica Italiana, abbia accesso in territorio della Repubblica Italiana a qualunque località e a qualunque dato necessari per rendere conto del materiale-fonte e dei materiali nucleari speciali oggetti del subparagrapho B-2 del presente articolo allo scopo di stabilire se tutto è in conformità con il presente Accordo e per effettuare quei calcoli indipendenti che saranno ritenuti necessari.

5. Nel caso di non ottemperanza ai provvedimenti del presente articolo o alle garanzie stabilite nell'articolo XI, e di mancanza da parte del Governo della Repubblica Italiana nell'applicare i provvedimenti del presente articolo entro un ragionevole periodo di tempo, il diritto di sospendere o disdire il presente Accordo e di richiedere la restituzione di ogni materiale, attrezzatura o congegno di cui al subparagrapho B-2 del presente articolo.

6. Il diritto di consultarsi con il Governo della Repubblica Italiana su questioni di sicurezza e sanità.

C) Il Governo della Repubblica Italiana si impegna di facilitare l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente articolo.

Articolo XI

Il Governo della Repubblica Italiana garantisce che:

- a) le salvaguardie previste dall'articolo X saranno mantenute;
- b) nessun materiale, compresi attrezzature e congegni, trasferito per affitto, vendita o altrimenti, al Governo della Repubblica Italiana o a persone autorizzate sotto la sua giurisdizione, ai sensi del presente Accordo, verrà usato per armi atomiche o per ricerche nel campo delle armi atomiche o per sviluppo di armi atomiche o per qualsiasi altro scopo militare, e che nessun materiale suddetto, compresi attrezzature e congegni, verrà trasferito a persone non autorizzate o fuori della giurisdizione del Governo della Repubblica Italiana, eccetto quando la Commissione acconsenta a tale trasferimento ad un altro paese o ad una organizzazione internazionale e, in tal caso, solo se, a parere della Commissione, tale trasferimento rientri nei limiti di un accordo di collaborazione tra gli Stati Uniti d'America e l'altro paese o organizzazione internazionale.

Articolo XII

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America riaffermano il comune interesse all'instaurazione di una agenzia internazionale per l'energia atomica allo scopo di favorire le applicazioni pacifiche dell'energia atomica. Se tale agenzia internazionale sarà creata:

a) Le Parti si consulteranno al fine di stabilire se e in quale forma desiderino procedere ad una modifica delle disposizioni del presente Accordo di Collaborazione. In particolare, le Parti si consulteranno per stabilire in che forma e misura esse desiderino accordarsi per l'amministrazione da parte dell'agenzia internazionale in quelle condizioni, ispezioni e salvaguardie, incluse quelle relative alle norme sanitarie e di sicurezza richieste dall'agenzia internazionale in relazione a consimile assistenza resa ad un paese collaboratore sotto l'egida dell'agenzia internazionale.

b) Nel caso che le Parti non raggiungano un accordo soddisfacente per entrambe dopo le consultazioni, di cui al paragrafo a) del presente articolo, ciascuna parte potrà, mediante notificazione disdire il presente Accordo. Nel caso che il presente Accordo decada in tal modo, il Governo della Repubblica Italiana dovrà restituire alla Commissione tutti i materiali-fonte e i materiali nucleari speciali ricevuti ai sensi del presente Accordo, che siano in proprio possesso o in possesso di persone sotto la sua giurisdizione.

Articolo XIII

Ai fini del presente Accordo:

a) « Commissione » significa la Commissione degli Stati Uniti per l'Energia Atomica.

b) « Attrezzature e congegni » e « attrezzatura o congegno » significano ogni strumento, apparato, o attrezzatura e includono ogni attrez-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zatura, eccetto un'arma atomica, capace di utilizzare o produrre materiale nucleare speciale e ogni parte componente dell'attrezzatura stessa.

c) « Persona » significa ogni individuo, società, compagnia, ditta, associazione, « trust », massa patrimoniale, istituzione pubblica o privata, gruppo, ente governativo o società governativa, ma non include le Parti del presente Accordo.

d) « Reattore » significa un apparato, eccetto un'arma atomica, nel quale una reazione di fissione indipendente a catena è mantenuta utilizzando uranio, plutonio, o torio, o qualsiasi combinazione di uranio, plutonio o torio.

e) « Dati riservati » significa tutti i dati relativi (1) alla progettazione, alla fabbricazione o all'utilizzazione di armi atomiche; (2) alla produzione di materiali nucleari speciali; o (3) all'uso di materiale nucleare speciale nella produzione di energia, ma non include dati declassificati o rimossi dalle competenti autorità dalla categoria dei Dati Riservati.

f) « Arma atomica » significa ogni apparato utilizzante energia atomica, eccetto il mezzo di trasporto o di propulsione dell'apparato stesso (quando tale mezzo sia una parte separabile e divisibile dell'apparato), il cui scopo principale sia quello di essere usato quale arma, o prototipo di arma, o apparato per prove su armi o nello sviluppo di tali armi, prototipi o apparati.

g) « Materiale nucleare speciale » significa (1) plutonio, uranio arricchito nell'isotopo 233 o nell'isotopo 235, e ogni altro materiale che la Commissione dichiara materiale nucleare speciale; o (2) ogni materiale artificialmente arricchito di una qualsiasi delle materie summenzionate.

h) « Materiale-fonte » significa (1) uranio, torio, o ogni altro materiale che l'una o l'altra delle Parti dichiara materiale-fonte; o 2) minerali contenenti uno o più dei summenzionati materiali, in concentrazioni che il Governo della Repubblica Italiana o la Commissione stabiliscano di volta in volta.

i) « Parti » significa il Governo della Repubblica Italiana, compreso il Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari per conto del Governo della Repubblica Italiana, e il Governo degli Stati Uniti d'America, compresa la Commissione per conto del Governo degli Stati Uniti d'America. « Parte » significa una delle succitate « Parti ».

IN FEDE DI CHE le Parti hanno concluso il presente Accordo in buona e dovuta forma in virtù dei poteri debitamente conferiti a tale scopo.

FATTO in Washington, in duplice copia nelle lingue italiana ed inglese, ciascuna facente ugualmente fede, il giorno 3 luglio 1957.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana:*

MANLIO BROSIÒ

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America:*

CHRISTIAN L. HERTER

LEWIS L. STRAUSS

AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING THE CIVIL USES OF ATOMIC ENERGY

Whereas the GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC and the GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 1955 signed an Agreement for Cooperation concerning Civil Uses of Atomic Energy; and

Whereas such agreement provides that it is the hope and expectation of the Parties that the initial Agreement for Cooperation will extend to considerations of further cooperation extending to the design, construction, and operation of power producing reactors; and

Whereas the Government of the Italian Republic has advised the Government of the United States of America of its desire to pursue a research and development program looking toward the realization of peaceful and humanitarian uses of atomic energy including the design, construction, and operation of power producing reactors; and

Whereas the Government of the United States of America desires to cooperate with the Government of the Italian Republic in such a program as hereinafter provided; and

Whereas the Parties desire to supersede the Agreement for Cooperation signed on July 28, 1955, with this Agreement which includes the new areas of cooperation;

The Parties agree as follows:

Article I

(A) The Agreement for Cooperation signed on July 28, 1955, is superseded in its entirety on the day this Agreement enters into force.

(B) This Agreement shall enter into force on the day on which each Government shall receive from the other Government written notification that it has complied with all statutory and constitutional requirements for the entry into force of such Agreement and shall remain in force for a period of twenty (20) years.

Article II

It is recognized that Article 106 of the Treaty Constituting the European Community for Atomic Energy (EURATOM) which the Government of the Italian Republic signed on March 25, 1957 in Rome contemplates that member states of the Community will seek a renegotiation of existing agreements in the field of atomic energy with third countries once the Treaty comes into force. If the Treaty comes into

force and if a cooperative arrangement is executed between the European Community for Atomic Energy and the Government of the United States of America, the Government of the United States of America would be prepared to arrange for the European Community for Atomic Energy to assume the rights and obligations of the Italian Republic under this Agreement provided the European Community for Atomic Energy could, in the judgment of the Government of the United States of America, effectively and securely carry out the undertakings of this Agreement.

Article III

(A) Restricted Data shall not be communicated under this Agreement, and no materials or equipment and devices shall be transferred and no services shall be furnished under this Agreement if the transfer of any such materials or equipment and devices or the furnishing of any such services involves the communication of Restricted Data.

(B) Subject to the provisions of this Agreement, the availability of personnel and material, and the applicable laws, regulations, and license requirements in force in their respective countries, the Parties shall assist each other in the achievement of the use of atomic energy for peaceful purposes.

(C) This Agreement shall not require the exchange of any information which the Parties are not permitted to communicate because the information is privately owned or has been received from another government.

Article IV

Subject to the provisions of Article III, unclassified information including information in the specific field set out below shall be exchanged between the Parties with respect to the application of atomic energy to peaceful uses, including research and development relating to such uses, and problems of health and safety connected therewith:

(a) The development, design, construction, operation, and use of research, experimental power, demonstration power, and power reactors;

(b) Health and safety problems related to the operation and use of research, experimental power, demonstration power, and power reactors;

(c) The use of radioactive isotopes and radiation in physical and biological research, medical therapy, agriculture, and industry.

Article V

The application or use of any information (including design drawings and specifications) and any material, equipment, and devices, exchanged or transferred between the Parties under this Agreement, shall

be the responsibility of the Party receiving it, and the other Party does not warrant the accuracy or completeness of such information and does not warrant the suitability of such information, materials, equipment, and devices for any particular use or application.

Article VI

(A) RESEARCH MATERIALS

Materials of interest in connection with defined research projects related to the peaceful uses of atomic energy as provided by Article IV and under the limitation set forth in Article III, including source materials, special nuclear materials, by-product material, other radioisotopes, and stable isotopes, will be exchanged for research purposes in such quantities and under such terms and conditions as may be agreed when such materials are not available commercially. In no case, however, shall the quantity of special nuclear materials under the jurisdiction of either Party, by reason of transfer under this Article, be, at any one time, in excess of 100 grams of contained U-235, 10 grams of plutonium, and 10 grams of U-233.

(B) RESEARCH FACILITIES

Subject to the provisions of Article III, and under such terms and conditions as may be agreed, and to the extent as may be agreed, specialized research facilities and reactor materials testing facilities of the Parties shall be made available for mutual use consistent with the limits of space, facilities, and personnel conveniently available, when such facilities are not commercially available.

Article VII

It is contemplated that, as provided in this Article, private individuals and private organizations in either the Italian Republic or the United States of America may deal directly with private individuals and private organizations in the other country. Accordingly, with respect to the subjects of agreed exchange of information as provided in Article IV, persons under the jurisdiction of either the Government of the Italian Republic or the Government of the United States of America will be permitted to make arrangements to transfer and export materials, including equipment and devices, and to perform services for the other Government and such persons under its jurisdiction as are authorized by the other Government to receive and possess such materials and utilize such services, subject to:

(a) The limitations in Article III;

(b) Applicable laws, regulations, and license requirements of the Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America.

Article VIII

(A) The Commission will sell or lease, as may be agreed, to the Government of the Italian Republic uranium enriched up to twenty per cent (20 %) in the isotope U-235, except as otherwise provided in paragraph C) of this Article, in such quantities as may be agreed in accordance with the terms, conditions, and delivery schedules set forth in contracts for fueling defined research, experimental power, demonstration power, and power reactors which the Government of the Italian Republic in consultation with the Commission, decides to construct or authorizes private organizations to construct in the Italian Republic and as required in experiments related thereto; provided, however, that the net amount of any uranium sold or leased hereunder during the period of this Agreement shall not exceed 7.000 kilograms of contained U-235. This net amount shall be the gross quantity of contained U-235 in uranium sold or leased to the Government of the Italian Republic during the period of this Agreement less the quantity of contained U-235 in recoverable uranium which has been re-sold or otherwise returned to the Government or the United States of America during the period of this Agreement or transferred to any other nation or international organization with the approval of the Government of the United States of America.

(B) Within the limitations contained in paragraph A of this Article, the quantity of uranium enriched in the isotope U-235 transferred by the Commission under this Article and in the custody of the Government of the Italian Republic shall not at any time be in excess of the amount of material necessary for the full loading of each defined reactor project which the Government of the Italian Republic or person under its jurisdiction decide to construct and fuel with United States fuel, as provided, herein, plus such additional quantity as, in the opinion of the Commission, is necessary to permit the efficient and continuous operation of such reactor or reactors while replaced fuel elements are radioactively cooling or, subject to the provisions of paragraph E, are being reprocessed in the Italian Republic, it being the intent of the Commission to make possible the maximum usefulness of the material so transferred.

(C) The Commission may, upon request and in its discretion, make a portion of the foregoing special nuclear material available as material enriched up to ninety per cent (90 %) for use in a materials testing reactor, capable of operating with a fuel load not to exceed six (6) kilograms of contained U-235 in uranium.

(D) It is understood and agreed that although the Government of the Italian Republic may distribute uranium enriched in the isotope U-235 to authorized users in the Italian Republic, the Government of the Italian Republic will retain title to any uranium enriched in the isotope U-235 which is purchased from the Commission at least until such time as private users in the United States of America are permitted to acquire title in the United States of America to uranium enriched in the isotope U-235.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(E) It is agreed that when any source or special nuclear material received from the United States of America requires reprocessing, such reprocessing shall be performed at the discretion of the Commission in either Commission facilities or facilities acceptable to the Commission, on terms and conditions to be later agreed; and it is understood, except as may be otherwise agreed, that the form and content of any irradiated fuel elements shall not be altered after their removal from the reactor and prior to delivery to the Commission or the facilities acceptable to the Commission for reprocessing.

(F) With respect to any special nuclear material not owned by Government of the United States of America produced in reactors fueled with materials obtained from the United States of America which is in excess of the need of the Italian Republic for such materials in its program for the peaceful uses of atomic energy, the Government of the United States of America shall have and is hereby granted:

(a) a first option to purchase such material at prices then prevailing in the United States of America for special nuclear material produced in reactors which are fueled pursuant to the terms of an agreement for cooperation with the Government of the United States of America, and

(b) the right to approve the transfer of such material to any other nation or international organization in the event the option to purchase is not exercised.

(G) Special nuclear material produced in any part of fuel leased hereunder as a result of irradiation processes shall be for the account of the Government of the Republic of Italy and after reprocessing as provided in paragraph E hereof shall be returned to the Government of the Republic of Italy, at which time title to such material shall be transferred to that Government, unless the Government of the United States of America shall exercise the option, which is hereby accorded, to retain, with appropriate credit to the Government of the Republic of Italy, any such special nuclear material which is in excess of the needs of the Government of the Republic of Italy for such material in its program for the peaceful uses of atomic energy.

(H) Some atomic energy materials which the Government or the Italian Republic may request the Commission to provide in accordance with this Agreement are harmful to persons and property unless handled and used carefully. After delivery of such materials to the Government of the Italian Republic, the Government of the Italian Republic shall bear all responsibility, in so far as the Government of the United States of America is concerned, for the safe handling and use of such materials. With respect to any special nuclear materials or fuel elements which the Commission may, pursuant to this Agreement, lease to the Government of the Italian Republic or to any private individual or private organization under its jurisdiction, the Government of the Italian Republic shall indemnify and save harmless the Government of the United States of America against any and all liability (including third party liability) for any cause whatsoever arising of the production or fabrication, the ownership, the lease, and the possession and use of such

special nuclear materials or fuel elements after delivery by the Commission to the Government of the Italian Republic or to any authorized private individual or private organization under its jurisdiction.

Article IX

As may be necessary and as may be mutually agreed in connection with the subjects of agreed exchange of information as provided in Article IV, and under the limitations set forth in Article III, and under such terms and conditions as may be mutually agreed, specific arrangements may be made from time to time between the Parties for lease, or sale and purchase, of quantities of materials, other than special nuclear material, greater than those required for research, when such materials are not available commercially.

Article X

(A) The Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America emphasize their common interest in assuring that any material, equipment, or device made available to the Government of the Italian Republic pursuant to the Agreement shall be used solely for civil purposes.

(B) Except to the extent that the safeguards provided for in this Agreement are supplanted, by agreement of the Parties as provided in Article XII, by safeguards of the proposed international atomic energy agency, the Government of the United States of America, notwithstanding any other provisions of this Agreement, shall have the following rights:

1. With the objective of assuring design and operation for civil purposes and permitting effective application of safeguards, to review the design of any:

(i) reactor and

(ii) other equipment and devices the design of which the Commission determines to be relevant to the effective application of safeguards,

which are to be made available to the Government of the Italian Republic or persons under its jurisdiction by the Government of the United States of America or any person under its jurisdiction, or which are to use, fabricate, or process any of the following materials so made available: source material, special nuclear material, moderator material, or other material designated by the Commission.

2. With respect to any source or special nuclear material made available to the Government of the Italian Republic or any person under its jurisdiction by the Government of the United States of America or any person under its jurisdiction and any source or special nuclear material utilized in, recovered from, or produced as a result of the use of any of the following materials, equipment, or device so made available:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(i) source material, special nuclear material, moderator material, or other material designated by the Commission,

(ii) reactors,

(iii) any other equipment or device designated by the Commission as an item to be made available on condition that the provision of this subparagraph B-2 will apply,

a) to require the maintenance and production of operating records and to request and receive reports for the purpose of assisting in ensuring accountability for such materials; and

b) to require that any such material in the custody of the Government of the Italian Republic or any person under its jurisdiction be subject to all of the safeguards provided for in this Article and the guaranties set forth in Article XI.

3. To require the deposit in storage facilities designated by the Commission of any of the special nuclear material referred to in subparagraph B-2 of this Article which is not currently utilized for civil purposes in the Italian Republic and which is not purchased or retained by the Government of the United States of America pursuant to Article VIII of this Agreement, transferred pursuant to Article VIII, paragraph F (b) of this Agreement, or otherwise disposed of pursuant to an arrangement mutually acceptable to the Parties.

4. To designate, after consultation with the Government of the Italian Republic, personnel who, accompanied, if either Party so requests, by personnel designated by the Government of the Italian Republic, shall have access in the Italian Republic to all places and data necessary to account for the source and special nuclear materials which are subject to subparagraph B-2 of this Article to determine whether there is compliance with this Agreement and to make such independent measurements as may be deemed necessary.

5. In the event of non-compliance with the provisions of this Article, or the guaranties set forth in Article XI, and the failure of the Government of the Italian Republic to carry out the provisions of this Article within a reasonable time, to suspend or terminate this Agreement and require the return of any materials, equipment, and devices referred to in subparagraph B-2 of this Article.

6. To consult with the Government of the Italian Republic in the matter of health and safety.

(C) The Government of the Italian Republic undertakes to facilitate the application of the safeguards provided for in this Article.

Article XI

The Government of the Italian Republic guarantees that:

a) Safeguards provided in Article X shall be maintained.

b) No material, including equipment and devices, transferred to the Government of the Italian Republic or authorized persons under its

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

jurisdiction pursuant to this Agreement, by lease, sale, or otherwise, will be used for atomic weapons or for research on or development of atomic weapons or for any other military purposes, and that no such material, including equipment and devices, will be transferred to unauthorized persons or beyond the jurisdiction of the Government of the Italian Republic except as the Commission may agree to such transfer to another nation or an international organization and then only if in the opinion of the Commission such transfer falls within the scope of an agreement for cooperation between the United States of America and the other nation or international organization.

Article XII

The Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America affirm their common interest in the establishment of an international atomic energy agency to foster the peaceful uses of atomic energy. In the event such an international agency is created:

(a) The Parties will consult with each other to determine in what respects, if any, they desire to modify the provisions of this Agreement for Cooperation. In particular, the Parties will consult with each other to determine in what respects and to what extent they desire to arrange for the administration by the international agency of those conditions, controls, and safeguards including those relating to health and safety standards required by the international agency in connection with similar assistance rendered to a cooperating nation under the aegis of the international agency.

(b) In the event the Parties do not reach a mutually satisfactory agreement following the consultation provided for in paragraph (a) of this Article, either Party may by notification terminate this Agreement. In the event this Agreement is so terminated, the Government of the Italian Republic shall return to the Commission all source and special nuclear materials received pursuant to this Agreement and in its possession or in the possession of persons under its jurisdiction.

Article XIII

For purposes of this Agreement:

(a) « Commission » means the United States Atomic Energy Commission.

(b) « Equipment and devices » and « equipment or device » means any instrument, apparatus, or facility and includes any facility, except an atomic weapon, capable of making use of or producing special nuclear material, and component parts thereof.

(c) « Person » means any individual, corporation, partnership, firm, association, trust, estate, public or private institution, group, go-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vernment agency, or government corporation but does not include the Parties to this Agreement .

(d) « Reactor » means an apparatus, other than an atomic weapon, in which a self-supporting fission chain reaction is maintained by utilizing uranium, plutonium, or thorium, or any combination of uranium, plutonium, or thorium.

(e) « Restricted Data » means all data concerning (1) design, manufacture, or utilization of atomic weapons; (2) the production of special nuclear materials; or (3) the use of special nuclear material in the production of energy, but shall not include data declassified or removed from the category of Restricted Data by the appropriate authority.

(f) « Atomic weapon » means any device utilizing atomic energy, exclusive of the means for transporting or propelling the device (where such means is a separable and divisible part of the device), the principal purpose of which is for use as, or for development of, a weapon, a weapon prototype, or a weapon test device.

(g) « Special nuclear material » means (1) plutonium, uranium enriched in the isotope 233 or in the isotope 235, and any other material which the Commission determines to be special nuclear material; or (2) any material artificially enriched by any of the foregoing.

(h) « Source material » means (1) uranium, thorium, or any other material which is determined by either Party to be source material; or (2) ores containing one or more of the foregoing materials, in such concentration as the Commission or the Government of the Italian Republic may determine from time to time.

(i) « Parties » means the Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America, including the National Committee for Nuclear Research on behalf of the Government of the Italian Republic and the Commission on behalf of the Government of the United States of America. « Party » means one of the above mentioned « Parties ».

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed pursuant to duly constituted authority.

DONE at Washington, in duplicate, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic, this 3rd day of July, 1957.

*For the Government
of the Italian Republic:*

MANLIO BROGIO

*For the Government
of the United States of America:*

CHRISTIAN L. HERTER

LEWIS L. STRAUSS

N. 8730

The Italian Ambassador presents his compliments to the Honorable Secretary of State and has the honor, whilst signing the Agreement for Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic concerning the Civil Uses of Atomic Energy, to point out that the Italian Government's immediate program for the development of atomic energy includes the installation of four power-reactors as listed in the Annex to this Note. This program is prompted by the necessity to start solving as soon as possible the problem of power shortage, which will confront Italy in the very next years.

It is therefore understood that the special nuclear material to be supplied to Italy under the Agreement for Cooperation which is being signed to-day, will be used both for research reactors, as may be agreed upon between the Italian Government and the Government of the United States, and for the first projects to be initiated amongst the four projects listed as above.

The Italian Government hopes and expects that the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, signed at Rome on March 25, 1957, will shortly be ratified by the Member States and enter into force, so that the Community will then be in a position to supply the fuel requirements for the other projects. It is possible, however, that the Agency to be established under the Treaty will not yet be in a position to supply the necessary fuel for these projects as soon as they are initiated. In that contingency, the Italian Government would appreciate an assurance that the Government of the United States, giving full and sympathetic consideration to Italy's power needs, will be prepared to enter into appropriate negotiations with a view to meeting the fuel requirements for the two additional immediate projects in question.

The Italian Ambassador will be grateful if the Honorable Secretary of State will confirm that the Government of the United States is in agreement with the foregoing.

Washington, D. C. July 3, 1957.

The Department of State,
Washington, D. C.

NUCLEAR POWER PLANTS

(planned by Italy)

1) AGIP-NUCLEARE PROJECT

Type — The plant, which will be constructed by SIMEA (Southern Italy Atomic Energy Company) established by AGIP-NUCLEARE 775%/ and by IRI/Industrial Reconstruction Institute/has a nuclear reactor of heterogeneous type, pressurized water, designed by Babcock and Wilcox.

Power rating — The thermal capacity of the reactor is 500 MW corresponding to a gross electric power capacity of 134,6 MW (120 MW net).

Load factor — The load factor has been estimated at 70 % corresponding to a utilization of 6.000 hours per year.

Enrichment — The charge is for 300 days and is formed by 20,500 Kg. of UO₂ with a content of 472 Kg. of U-235, the enrichment being of 2,6 %.

At the discharge the fuel will contain:

U-235	311 Kg.
Pu	82 Kg.

Exposure — The exposure is of 8300 MWdays/ton.

2) EDISONVOLTA PROJECT

Type — The plant, to be furnished by Westinghouse, has a nuclear reactor of heterogeneous and pressurized water type.

Power rating — The thermal power of the reactor is 492 MW. However, two solutions have been considered for this project so that the electric capacity is: First solution: with saturated steam

147 MW (gross)
138 MW (net)

second solution: with conventional superheater

236 MW (gross)
225 MW (net)

Load factor — The load factor has been estimated at 70-80%.

Enrichment — The charge will be of fuel enriched to 2.6% in U-235.

Exposure — The exposure value is 8000 MWdays/ton.

3) SENN PROJECT

Type — The plant, to be furnished by Babcock & Wilcox, has a heterogeneous, pressurized water reactor.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Power rating — The thermal power of the reactor is 500 MW while the electric power is 140 MW gross (and 130 MW net).

Load factor — The load factor has been estimated at 75% corresponding to a utilization of 6500 hours per year.

Enrichment — The fuel used in this plant will be enriched to 3% in U-235, with a charge of about 20 tons.

Exposure — The exposure value is 10,000 MWdays/ton.

4) SORIN PROJECT

Type — The plant, which will be furnished by Westinghouse, has a nuclear reactor of heterogeneous, pressurized water type.

Power rating — The thermal capacity of the reactor is 480 MW. In terms of electrical MW the capacity is 143.3 MW as a gross value and 134 MW as a net value.

Load factor — The load factor has been estimated at 70-80%.

Enrichment — The fuel used in this plant will be enriched to 2.6% in U-235. The charge is 25 metric tons.

Exposure — The exposure value is 8,000 MWdays/ton.

The Secretary of State presents his compliments to His Excellency the Ambassador of Italy and with reference to the Ambassador's note of July 3, 1957 in connection with the signature of the Agreement for Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic concerning the Civil Uses of Atomic Energy, has the honor to confirm the following:

The Government of the United States recognizes that the Italian Government's immediate program for the development of atomic energy, prompted by the necessity to start solving as soon as possible the problem of power shortage, which will confront Italy in the near future, includes the installation of four power reactors listed in the annex to the Ambassador's note.

It is understood that the special nuclear material to be supplied to Italy under the Agreement for Cooperation which is being signed today will be used both for research reactors as may be agreed upon between the Government of Italy and the Government of the United States, and for the first two projects to be initiated among the four projects in question.

It is further understood that if the agency to be established under the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, signed at Rome on March 25, 1957, should not yet be in a position to supply the necessary fuel for the two additional projects listed in the annex to the Ambassador's note as soon as those projects are initiated, the Government of the United States, giving full and sympathetic consideration to Italy's power needs, will be prepared to enter into appropriate negotiations with the Government of Italy with a view to meeting the fuel requirements for the two additional immediate projects in question, through amendment of the agreement.

Department of State,

Washington, July, 3, 1957.

The Secretary of State presents his compliments to His Excellency the Ambassador of Italy and refers to a discussion held at the Department of State on June 14, 1957 among representatives of the Embassy of Italy, the Department of State, and the Atomic Energy Commission concerning the dissemination of « trade secret » information obtained by United States personnel as a result of the implementation of the rights accorded to the Government of the United States under the terms of Article X (a) (4) of the Agreement for Cooperation signed by our two Governments on July 3, 1957. It will be appreciated that the rights accorded to the United States in Article X of our Agreement for Cooperation were inserted to assure that special material, equipment, and devices transferred pursuant to the Agreement will be utilized solely for civil purposes. Reference is made in this regard to paragraph A. of Article X which recites this principle. The provisions of Article X, like those inserted in similar agreements for cooperation, also were designed to be consistent with the safeguard undertakings contained in Chapter XII of the Statute of the proposed International Agency and accordingly it is the intention of the Government of the United States to administer these rights in conformity with the spirit of the Agency Statute.

In the light of these considerations the Ambassador is assured that the information obtained by personnel in the employ of the Government of the United States in conjunction with the referred to right of inspection will be utilized solely for the purpose of determining that the materials and facilities involved are being employed for civil purposes and such information shall be restricted to authorized personnel of the Government of the United States. Further the Government of the United States shall not disseminate such information to any unauthorized persons.

The Secretary of State hopes that the position outlined is responsive to the question that has been raised by the Government of the Italian Republic. If any specific problems or questions arise in this regard we shall be happy to confer with appropriate representatives of the Italian Republic to determine the application of Article X of our Agreement to the given situation.

Department of State,

Washington, July, 11, 1957.